



SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO EMISSIONI IN ATMOSFERA E INQUINAMENTO ACUSTICO, DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE
N. 40 del 20/01/2022

Oggetto: AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DA STABILIMENTI DI GESTIONE DI MATERIALI POLVERULENTI LAPIDEI E/O VEGETALI AI SENSI DELL'ART. 272 COMMA 2 DEL D.LGS 3 APRILE 2006, N. 152.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con la L.R. n. 9/2006 recante “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali” sono state, tra l'altro, assegnate alle Amministrazioni provinciali le competenze in tema di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale (ACG), per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione;
- con la L.R. n. 3/2008, così come modificata e integrata dalla L.R. 3/2009 è stato istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), responsabile dei procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi;
- con D.G.R. n. 9/42 del 23.02.2012 sono state approvate le Direttive regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera degli impianti produttivi;

CONSIDERATO che appare opportuno predisporre una modulistica semplificata per le domande di adesione e uniformare le prescrizioni e le condizioni di esercizio per le attività di gestione di materiali polverulenti lapidei e/o vegetali, di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che, al fine di avvalersi della presente ACG, i titolari degli stabilimenti devono inoltrare al SUAPE competente per territorio formale domanda di adesione, corredata dalla documentazione di rito. Sarà cura dello stesso SUAPE trasmetterne copia alla Provincia, al Comune e al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che non possono aderire a questa ACG le attività che sono ricomprese nella determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive n.299 del 26.02.2016 “*autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera derivanti da stabilimenti per la produzione di calcestruzzo preconfezionato, produzione di conglomerati bituminosi, frantumazione di inerti, lavorazione materiali*”

lapidei (marmi, pietre graniti, etc.) e attività di cava, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152”.

ATTESO che la Provincia, per il tramite del SUAPE, trasmette nei termini previsti, il documento attestante la conformità all'ACG, oppure richiede eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale.

ATTESO altresì che il SUAPE può eventualmente negare l'adesione, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune, del competente Dipartimento dell'ARPAS o in caso di particolari situazioni di rischi sanitari o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;

EVIDENZIATO che la presente ACG non può essere adottata nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272;

DATO ATTO CHE

- la Responsabile del Servizio e del procedimento Dott.ssa **Obinu Pierangela**, esaminati gli atti e l'istruttoria dell'ing. **Deiana Salvatore**, con la presente proposta n. **147** i cui contenuti sono riportati in premessa, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed esprime parere favorevole alla adozione della autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera derivanti da stabilimenti di gestione di materiali polverulenti lapidei e vegetali ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di poter procedere con l'adozione della autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera derivanti da stabilimenti di gestione di materiali polverulenti lapidei e/o vegetali ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152;

DATO ATTO che il presente provvedimento lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

VISTI

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge regionale 12 Giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" e, in particolare, l'art. 59, comma 4 che conferisce alle Province la competenza in merito all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- la Deliberazione della Giunta provinciale n. 59 All. A del 12.04.2012 nella quale sono incardinate nel settore Ambiente e Attività Produttive le funzioni conferite dalla L.R. 9/06 in materia di gestione rifiuti e che pertanto il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive;
- la DGR n. 23/6 del 20/04/2016 con la quale il dott. Massimo Torrente è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano;

- le Delibere dell'Amministratore Straordinario n. 152 del 29/11/2016, come modificata dalla successiva Delibera n. 178 del 28/12/2016;
- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 21 del 01/12/2021 con il quale viene conferito al sottoscritto Dott. Raffaele Melette l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive;

ACCERTATA la propria competenza in merito alla emanazione del presente atto

Per le motivazioni riportate in premessa

DETERMINA

- Art. 1** Di autorizzare per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 272 comma 2 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. tramite adesione alla presente autorizzazione di carattere generale (ACG), i gestori degli stabilimenti di gestione di materiali polverulenti lapidei e/o vegetali
- Art. 2** Possono aderire all'autorizzazione di cui all'art. 1 i gestori degli stabilimenti che intendono attivare le seguenti procedure:
- installazione nuovo stabilimento;
 - rinnovo dell'autorizzazione;
 - modifica dello stabilimento;
 - trasferimento dello stabilimento;
 - regolarizzazione dell'attività esistente (senza autorizzazione);
 - voltura dell'autorizzazione.
- Art. 3** Qualora nello stabilimento fossero previste altre attività rientranti tra quelle in deroga dovranno essere presentate anche le apposite istanze e gli specifici allegati tecnici.
- Art. 4** Il gestore deve presentare istanza, corredata della documentazione prevista, agli Sportelli Unici per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE) competenti per territorio, almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto.
- Art. 5** La Provincia, per il tramite del SUAPE, trasmette nei termini previsti, il documento attestante la conformità all'ACG, oppure richiede eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente ACG.
- Art. 6** Il SUAPE può eventualmente negare l'adesione, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune, del competente Dipartimento dell'ARPAS o in caso di particolari situazioni di rischi sanitari o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale.
- Art. 7** I gestori degli stabilimenti di cui all'art. 1, che inoltrano la domanda di adesione alla presente ACG, impegnandosi a rispettare i valori limite delle emissioni in atmosfera nonché le prescrizioni riportate nella presente autorizzazione, sono da intendersi autorizzati, ai sensi dell'art. 272 c.3 del d.lgs.152/2006 e s.m.i., per un periodo pari a quindici anni successivi alla presentazione dell'adesione, anche se la stessa venisse sostituita da successive ACG.
- Art. 8** L'esercizio dello stabilimento deve essere tale da garantire in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto dei valori di emissione indicati negli allegati al presente provvedimento e dei sistemi adottati per il contenimento delle emissioni diffuse, individuati dall'allegato V alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., così come esplicitati nell'allegato **(A)** al presente provvedimento. Per gli inquinanti non espressamente indicati in tabella restano validi i valori limite di emissione fissati

nell'allegato I, parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..

- Art. 9** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs. 128/2010, questa Provincia procederà al rinnovo della presente autorizzazione di carattere generale, almeno ogni 15 (quindici) anni.
- Art. 10** L'autorizzazione di carattere generale non può essere adottata nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272.
- Art. 11** Il presente provvedimento di autorizzazione di carattere generale fa salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, previsti dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità sanitaria.
- Art. 12** In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, la Provincia procederà alla diffida o alla diffida e contestuale sospensione dell'attività ovvero alla revoca dell'autorizzazione secondo quanto disposto dall'art. 278 del d.lgs. 152/2006. Per quant'altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare alle disposizioni previste nel citato d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- Art. 13** Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione i seguenti allegati:
- Allegato A** Prescrizioni Generali.
 - Allegato B** Domanda di adesione
 - Allegato C** schema di relazione tecnica
- Art. 14** Al fine dell'attestazione della regolarità dello stabilimento, in tema di emissioni in atmosfera, i gestori dovranno custodire presso il proprio stabilimento copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente ACG, nonché il documento rilasciato dalla competente Provincia che attesti la conformità
- Art. 15** Le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale devono essere corredate dalla ricevuta del versamento degli oneri d'istruttoria, a favore della Provincia, di cui alla Deliberazione Giunta Provinciale n. 180 del 6 agosto 2010;
- Art. 16** Il presente provvedimento sarà pubblicato, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, sull'Albo Pretorio on line della Provincia di Oristano e copia del presente provvedimento è messo a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia di Oristano "<https://www.provincia.or.it/it/canali/ambiente/>".

DI DARE ATTO che:

- con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Oristano li, 20/01/2022

IL DIRIGENTE
MELETTE RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

Redattore: DEIANA SALVATORE
Funzionario: OBINU PIERANGELA
Dirigente: MELETTE RAFFAELE